

Amici dell'Arte APS
Via Monte Santo, 2
20823 Lentate sul Seveso MB

Lentate s/Seveso 18/02/2019

A tutti gli associati

OGGETTO: "Statuto Associazione – variazione 2019" e verbale assemblea straordinaria 18/02/2019.

Oggi 18/02/2019 alle ore 21,00, presso la sede sociale, si è radunata l'assemblea straordinaria dell'Associazione Amici dell'Arte, indetta con regolare avviso a tutti gli associati per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

"Approvazione modifiche allo Statuto"

Risultano presenti i/le Signor/i/e: Angela Merlo, Luigi Zanon, Natalia Pozzoli, Dall'Acqua Daniela, Giulia Brioschi, Laura Confalonieri, Luca Troisi e Sala Nicoletta. Presenti n. 8 associati su 9.

Il Presidente constatata la validità della costituzione dell'assemblea con un numero di presenze corrispondenti ad un valore superiore di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati (Art. 7 ns. Statuto vigente) dichiara regolarmente costituita l'assemblea per deliberare e quindi aprire la discussione sul sopraccitato O.d.G. passando alla stesura del verbale.

- Su richiesta e con indicazioni precise ricevute dalla Provincia di Monza Brianza (Sig. Arienti) vengono apportate delle variazioni all'art. 2 (modificato in parte) ed art. 7 (modificato in parte) del vigente Statuto che porteranno così all'accettazione della domanda di registrazione al Registro regionale fino all'operatività del Registro Unico Nazionale (RUN), con rilascio del relativo numero di iscrizione.
- Si allega a questo verbale copia controfirmata dello Statuto modificato.

Alle ore 22,00 esauriti gli argomenti all'O.d.G. e null'altro avendo a discutere il Presidente dichiara chiusa la seduta, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente Verbale.

Il Presidente

Il Segretario



REGISTRATO ANTU' IL 31 FEB 2019

al n° 303 serie 3
con esatte € 202,00 (duecento euro)
IL FUNZIONARIO
Silvia Tolma*

Firma su delega del Direttore Provinciale, Rossella Fischetti



AGENZIA DELLE ENTRATE DI CANTÙ
Allegato n° 1
all'atto qui registrato
il 18/02/2019
al n° 303 Serie 3
IL FUNZIONARIO
Silvia Tolma*

AMICI DELL'ARTE APS

Associazione di Promozione Sociale (APS)

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale, Rossella Fischetti

STATUTO - VARIAZIONE 2019

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente denominazione:

"AMICI DELL'ARTE APS" da ora in avanti denominata "associazione", con sede nel Comune di Lentate sul Seveso (MB) Via Monte Santo 2 e con durata illimitata.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro ed è aperta a tutti, indipendentemente dalle opinioni politiche, confessionali ed ideologiche e dall'appartenenza a categorie, enti e razze diverse.

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nell'ambito culturale (a norma dell'art. 5 del Codice del terzo settore, attività generali, paragrafo "I") mediante lo svolgimento in favore della collettività, dei propri associati, di loro familiari e di terzi di una o più delle seguenti attività culturali, avvalendosi dell'opera spontanea, gratuita e volontaria dei propri associati:

- Promozione ed organizzazione di incontri, visite guidate ed eventi in genere, volti alla divulgazione e valorizzazione del valore storico-artistico e monumentale del patrimonio presente sul territorio di Lentate sul Seveso;
- Organizzazione e gestione di attività culturali artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura del territorio;
- Organizzazione e gestione di gite turistiche di interesse culturale;
- Attivarsi al fine di vegliare e contribuire alla conservazione del patrimonio, anche in accordo con l'Amministrazione comunale;
- Promuovere in accordo con l'Amministrazione comunale iniziative socio-culturali all'interno dei beni del territorio;
- Promuovere la collaborazione, lo studio e l'integrazione fra i diversi ambiti artistici anche in un contesto internazionale, al fine di sollecitare la partecipazione popolare con rievocazioni storiche, collaborando con le scuole e favorendo il confronto fra i diversi soggetti, associazioni, enti e privati, aventi finalità e scopi simili all'associazione.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, le seguenti attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale:

L'associazione può esercitare attività di raccolta fondi in forma saltuaria e non continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico impiegando risorse proprie e di terzi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'associazione si propone anche come luogo d'incontro, di aggregazione e di ricreazione nel nome di interessi culturali, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale di educazione permanente.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il Consiglio direttivo delibera entro 60 giorni sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Premesso che sono soci fondatori i firmatari dell'Atto costitutivo, i soci ordinari hanno il **diritto** di:

eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;

concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;

prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;

prendere visione del rendiconto finanziario e consultare i libri associativi a fine anno;

Gli associati hanno l'**obbligo** di:

rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

rispettare le delibere degli organi associativi e l'autorità del Consiglio direttivo;

svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

partecipare attivamente alle assemblee almeno nell'ordine del 50% su base annua;

partecipare attivamente, nel caso di impegni su turnazione, nell'ordine del 50% su base annua;

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali, morali o di immagine, di una certa gravità all'associazione, anche attraverso i "social-media" o agisce indipendentemente e contrariamente alle decisioni prese in Assemblea, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La delibera di esclusione ha effetto immediato e dovrà essere comunicata adeguatamente e tempestivamente all'associato.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare, in forma scritta e non verbale, la sua decisione al Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. Il recesso ha effetto decorsi 30 giorni dalla comunicazione.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sull'eventuale patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

l'Assemblea;

il Consiglio direttivo;

il Presidente.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati e maggiorenni. Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati o inviata tramite mail agli indirizzi di posta elettronica comunicati al momento dell'iscrizione.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto finanziario per cassa.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

approva il rendiconto finanziario;

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large signature and several initials.

delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

delibera sulla esclusione degli associati;

delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;

approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;

fissa l'importo, le modalità di versamento ed i termini della eventuale quota associativa annuale;

determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;

determina i rapporti con l'Amministrazione Comunale e con i "media";

approva altri Regolamenti interni.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.

L'Assemblea straordinaria viene convocata per modificare lo Statuto ed occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria viene convocata per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio ed occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- nominare il Presidente e il Vicepresidente, qualora non abbia provveduto l'assemblea;
- nominare il Segretario/Tesoriere, che può essere anche esterno al consiglio direttivo ed esterno alla compagine sociale;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il rendiconto finanziario per cassa;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 11 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 12 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 13 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il rendiconto finanziario per cassa annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.

ART. 14 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi una volta all'anno a fine esercizio.

ART. 15 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 16 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 17

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 18 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Solo Uicetta *Yuan Espolman*
Matalip Fawel
Sevela dell'Appe
Giuse Brioni
Yuan Zumi
Luigi Zema